

# SCHEDA SERVIZIO 6

## TITOLO DEL SERVIZIO

Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 / EMAS III

“Sistema di gestione Ambientale”

## OBIETTIVI CHE SI PONE

Ottenere l'attestazione della rispondenza della propria gestione a requisiti che sono riconosciuti a livello internazionale può comportare numerosi vantaggi, con ritorni sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, che dell'immagine che l'azienda offre all'esterno.

- ✿ **Controllo e riduzione degli impatti negativi sull'ambiente**  
identificazione delle aree di gestione che necessitano di essere migliorate e pianificazione razionale delle attività necessarie
- ✿ **Razionalizzazione e risparmio di energia e materie prime**  
individuazione delle opportunità di miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi per ridurre gli sprechi energetici e di materie prime, riducendo di conseguenza i costi di produzione
- ✿ **Ottimizzazione e risparmio delle risorse interne**  
organizzazione e pianificazione delle attività per migliorare la gestione ambientale e di sicurezza, per incrementarne il valore aggiunto ed evitare le sovrapposizioni, i doppioni, e la burocrazia inutile
- ✿ **Migliore ambiente di lavoro**  
motivazione, coinvolgimento e partecipazione attiva del personale alla gestione delle tematiche riguardanti ambiente e sicurezza, per promuovere una mentalità più attenta e consapevole, anche fuori dall'ambiente di lavoro
- ✿ **Garanzia della conformità alla legge**  
minimo rischio di violare gli obblighi di legge ambientali, possibilità di instaurare con le autorità e gli enti pubblici un rapporto aperto di collaborazione, migliore rapporto con la comunità circostante
- ✿ **Riduzione del rischio di incidenti**  
prevenzione efficace delle situazioni di emergenza e dell'accadimento di infortuni e incidenti, gestione pronta e organizzata delle situazioni di emergenza per minimizzarne gli impatti sulle persone e sull'ambiente esterno
- ✿ **Riduzione dei costi**  
maggiore efficienza dell'organizzazione, minimo rischio di sanzioni o multe per inadempienza ad obblighi di legge, minori costi di assicurazione, minori costi di intervento e ripristino in caso di incidente
- ✿ **Migliore immagine dell'azienda sul mercato**  
pubblicità positiva dell'azienda verso i clienti ed i fornitori, promozione e diffusione di una immagine di sviluppo moderno ed efficiente
- ✿ **Requisito richiesto negli appalti e nelle gare**  
riconoscimento di un vantaggio competitivo anche nel settore degli appalti pubblici per le aziende con un sistema di gestione certificato
- ✿ **Finanziamenti per l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale**  
incentivi e contributi dell'Unione Europea per la promozione e la diffusione dei sistemi di gestione ambientale certificati

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le attività da svolgere sono le seguenti:

### *fase 1:*

- Esame del processo produttivo e della attuale struttura organizzativa dell'azienda;
- Esame dello stato attuale di rispondenza dell'azienda a quanto richiesto dalle norme ISO 14001, nonché alle normative vigenti in materia di ambiente e sicurezza del lavoro;
- Sopralluoghi presso l'unità produttiva;
- Scelta dell'Ente di Certificazione;
- Redazione dell'analisi ambientale iniziale.

### *fase 2:*

- Elaborazione delle Procedure, delle istruzioni e della modulistica necessaria all'installazione del Sistema Ambientale ;
- Definizione di eventuali interventi operativi in materia di Ambiente e degli indicatori di performance;

### *fase 3:*

- Avviamento del Sistema ed applicazione delle Procedure;
- Elaborazione del Manuale del Sistema Ambientale;
- Addestramento del Responsabile del Sistema e informazione del resto del personale ;

### *fase 4:*

- Esecuzione di un completo ciclo di verifiche ispettive interne e c/o i fornitori
- Preparazione ed assistenza alla visita di Certificazione.

## A CHI SERVE

Può essere implementata su qualunque Azienda, sia di produzione che di servizi, o Ente pubblico.

In particolare si evidenziano i vantaggi per imprese del ciclo dei rifiuti in particolare e, in generale, per aziende ad elevato impatto ambientale quali:

### 1. Attività energetiche.

- 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
- 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
- 1.3. Cokerie.
- 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

### 2. Produzione e trasformazione dei metalli.

- 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
- 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
  - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
  - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
  - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
- 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- 2.5. Impianti:
  - a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
  - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
- 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

### 3. Industria dei prodotti minerali.

- 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
- 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
- 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>.

### 4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

#### 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie..

## A CHI SERVE (CONTINUA)

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheluro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

## VANTAGGI

I vantaggi per le imprese sono:

### **D.Lgs. 152/06 “Nuovo testo unico ambientale” Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale**

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 210 autorizzazioni in ipotesi particolari comma 3 lett. h) .....** le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) . 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

### **Art. 212 comma 9 - Albo nazionale gestori ambientali**

..... Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero rifiuti di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) . 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.....

### **D.Lgs. Governo n° 59 del 18/02/2005 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.**

#### **Art. 9. - Rinnovo e riesame**

Comma 2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) . 1221/2009, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

comma 3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni.

### **Riduzioni IRAP ( L. Regione Toscana 71/2004) confermate per il triennio 2011-2013**

La certificazione ISO 14001 può comportare una riduzione dell'aliquota IRAP al 3,53%;

La registrazione EMAS può comportare una riduzione dell'aliquota IRAP al 3,21% anziché del 3,9 % come pagano tutte le altre imprese.

## VANTAGGI

I vantaggi sono (continua):

Legge 133/2008

Art. 30.

### *Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione*

1. Per le imprese soggette a **certificazione ambientale o di qualità** rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. *Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.*

2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni *dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

### I vantaggi per gli Enti pubblici:

L'EMAS è nato specificatamente per permettere anche alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel governo di un territorio più o meno vasto di usufruire di un potente strumento di gestione che consenta, nel contempo, un riconoscimento pubblico e visibile degli sforzi compiuti e dei risultati conseguiti. Conseguire la registrazione EMAS per una Amministrazione pubblica come un Comune significa fare un salto di qualità nella gestione del territorio, non più solo una semplice attività di comando e controllo dal punto di vista normativo, ma costituendo un orientamento dei modelli di sviluppo locale come preludio fondamentale alla sostenibilità dello sviluppo.

Gli Enti locali, inoltre, sono così in grado di organizzare, coordinare e sistematizzare un sistema di pianificazione urbanistica e di programmazione economica, formato spesso da un "puzzle" di piani e programmi spesso settoriali ed in contrasto tra loro.

La pubblicizzazione conseguente del territorio e della sua sostenibilità sono di impulso indiretto sia per le aziende turistiche che produttrici di alimenti (es. vino ed olio) in loco.